

PRECISAZIONI E CHIARIMENTI TECNICI SUI CONTENUTI DEL PROGRAMMA OPERATIVO DELLA MISURA 132 “PARTECIPAZIONE DEGLI AGRICOLTORI A SISTEMI DI QUALITA’ ALIMENTARE” DEL PSR 2007-2013 APPROVATO CON DELIBERAZIONE 1409/2008 E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON DELIBERAZIONE 1503/2008

1	<p>FATTURAZIONE DIRETTA/INDIRETTA DEI COSTI DI CERTICAZIONE ALLE IMPRESE</p> <p>I beneficiari dell’aiuto sono esclusivamente gli imprenditori agricoli singoli o associati. I costi di certificazione dovranno essere quindi documentati tramite idoneo documento fiscale, emesso dall’organismo di controllo (OdC) e intestato al beneficiario. (Punto 5 del POM). Pertanto non sono ammissibili costi sostenuti a nome e per conto delle imprese da organismi associativi. (Punto 8 del POM)</p> <p>L’intervento prevede una spesa massima ammissibile di 3.000 €/anno per singolo beneficiario (impresa singola o associata). Gli imprenditori agricoli associati (caseifici e cantine cooperative, ecc.) che abbiano i requisiti di ammissibilità e sostengano costi che vengono loro fatturati dagli OdC, anche per conto di propri soci, possono ottenere il contributo sulle spese sostenute, entro il medesimo limite massimo di 3.000€ /anno per l’insieme delle spese sostenute per sé e per i propri soci. (Punto 3 del POM)</p> <p>I preventivi e le fatture rilasciati a imprenditori associati (es.: cantine sociali o caseifici cooperativi) non devono obbligatoriamente specificare i nominativi dei singoli soci. Le Province potranno richiedere tale elenco in sede di istruttoria o preventivamente al pagamento dell’aiuto, per verificare il rispetto del divieto di duplicazione di finanziamento.</p>
2	<p>DENOMINAZIONI DI ORIGINE VINI – COSTI FATTURATI DALLE CCIAA E DA LABORATORI ESTERNI</p> <p>Nel caso delle Denominazioni di Origine dei vini, sono ammissibili le spese sostenute dai beneficiari per le verifiche organolettiche effettuate dai Consorzi e dalle CCIAA. Nello specifico, per le CCIAA è ammissibile anche la modalità di pagamento tramite bollettino postale. (Punto 15 del POM)</p> <p>I richiedenti al momento della domanda di aiuto devono allegare un preventivo riferito all’anno solare di presentazione della domanda, emesso dall’OdC, nel quale siano chiaramente identificate le voci di spesa relative al controllo separatamente da altri costi. (Punto 11 del POM)</p> <p>Anche le spese sostenute per le verifiche effettuate dalla CCIAA devono essere supportate da apposito preventivo rilasciato dalla stessa CCIAA, eventualmente utilizzando come riferimento la spesa sostenuta l'anno precedente, aggiornata sulla base delle produzioni ottenute nell'anno di presentazione della domanda.</p> <p>Qualora la CCIAA o il Consorzio si avvalgano di un laboratorio esterno per l’esecuzione delle analisi chimiche, le spese fatturate dai laboratori direttamente ai beneficiari della Misura 132 possono essere ammesse esclusivamente a condizione che la fattura riporti nella causale/descrizione il controllo eseguito per conto della CCIAA o del Consorzio.</p>

3	<p>IMPRESE CON SEDE LEGALE AL DI FUORI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA</p> <p>Le imprese agricole con sede legale al di fuori del territorio dell'Emilia-Romagna possono presentare domanda di aiuto per i costi sostenuti per la certificazione di produzioni ottenute su terreni situati nel territorio regionale a condizione che siano iscritte all'anagrafe delle aziende agricole della Regione Emilia-Romagna con fascicolo debitamente validato, così come stabilito nel POM e nel Manuale di AGREA. La competenza dell'esame della domanda è assegnata a una sola Provincia sulla base del criterio di prevalenza territoriale riferito all'ubicazione dei terreni.</p>
4	<p>TERRENI SITUATI FUORI DAL TERRITORIO REGIONALE</p> <p>Non sono ammissibili i costi sostenuti per la certificazione di produzioni ottenute su terreni e/o siti di preparazione/trasformazione localizzati fuori dal territorio della Regione Emilia-Romagna.</p>
5	<p>CAMBIO DI RAGIONE SOCIALE NEL CORSO DELLA ANNUALITA'</p> <p>Sono integralmente ammissibili i costi sostenuti in caso di modifiche della ragione sociale che non comportino variazioni di CUAA e partita IVA. Eventuali fatture intestate alla precedente ragione sociale non sono mai ammissibili.</p>
6	<p>MANTENIMENTO TRIENNALE DELLA CERTIFICAZIONE</p> <p>Le imprese aderenti al sistema di qualità hanno l'obbligo di mantenere la certificazione per almeno tre anni consecutivi. A questo fine la verifica della continuità di partecipazione a ciascun sistema di qualità verrà effettuata nelle annualità successive alla prima annualità di adesione alla Misura. Verificato il mantenimento della partecipazione per tre annualità consecutive, il requisito verrà comunque considerato soddisfatto anche per le annualità restanti.</p>
7	<p>COSTI CERTIFICAZIONE PER STANDARD DIVERSI DA REG. 834/2007 E ALTRI STANDARD PRIVATI</p> <p>I costi di certificazione del settore biologico sostenuti per la verifica del rispetto degli standard dell'agricoltura biologica extra UE (es. NOP e JAS) e di altri standard privati (es. agricoltura biodinamica, GLOBALGAP) non sono ammissibili a contributo.</p> <p>I costi relativi a tali certificazioni dovranno quindi essere esclusi; se indicati separatamente all'interno delle fatture emesse dagli OdC rispetto alle altre voci ammissibili dovranno comunque essere esclusi.</p>
8	<p>AMMISSIBILITÀ COSTI DI PREPARAZIONE /TRASFORMAZIONE</p> <p>Il costo per la certificazione della sola trasformazione o preparazione è ammissibile, qualora l'imprenditore possieda i requisiti di ammissibilità e la produzione oggetto del controllo sia tra quelle elencate dal POM. (Punto 6 del POM)</p>

9	COSTI DI CONTROLLO DI AGRICOLTURA CONVENZIONALE IN AZIENDA BIOLOGICA <p>Le superfici agricole coltivate con metodo convenzionale da un operatore biologico sono oggetto di controllo ma non di certificazione. Pertanto la quota dei costi fatturati dall'OdC per tale controllo non è ammissibile a contributo, in quanto l'aiuto è destinato solo alle produzioni ottenute con metodo biologico. (Punto 6 del POM)</p>
10	IMPRESE IN FASE DI ADESIONE AI SISTEMI DI QUALITA' <p>Le imprese che non hanno ancora ottenuto l'adesione al sistema, ma ne hanno solo fatto richiesta e sono in attesa di ottenere l'inserimento negli elenchi ufficiali, nella domanda devono apporre apposito flag nel campo "in fase di adesione" (accanto ad "anno di adesione") e convalidare, all'interno della domanda, la dichiarazione: "di richiedere l'adesione ai sistemi di qualità indicati in domanda secondo le modalità previste al punto 12 del Programma Operativo di Misura 132 approvato con delibera di Giunta dell'8/09/2008 n. 1409". (Punto 11 del POM)</p>
11	COSTI DI CERTIFICAZIONE DI EQUINI DA CARNE <p>I costi di certificazione relativi agli equini da carne rientrano nella prima riga dell'allegato A del POM.; se relativi ad equini da compagnia, attività sportiva etc. non sono ammissibili a contributo in quanto rientrano nella categoria "Altre produzioni non destinate all'alimentazione umana". (Allegato A del POM)</p>
12	COSTI DI CERTIFICAZIONE DI COLTURE FORAGGERE, CEREALICOLE E PROTEAGINOSE A DESTINAZIONE ZOOTECNICA <p>Le spese per la certificazione di produzioni foraggere, cerealicole e proteaginosi a destinazione zootecnica ottenute con metodo biologico sono ammissibili a contributo se le imprese commercializzano o reimpiegano in azienda il prodotto, in quanto si considera che il prodotto ottenuto sia direttamente o indirettamente destinato al consumo umano attraverso le produzioni zootecniche. (Punto 7 del POM)</p> <p>Sono invece inammissibili i costi riferiti alle produzioni foraggere (e altre analoghe) che non vengano raccolte, né vendute e neppure reimpiegate in azienda.</p>
13	PRODUZIONI SEMENTIERE DI CEREALI E FORAGGI <p>I costi di certificazione riferiti alle produzioni sementiere di cereali e foraggi ottenute con metodo biologico sono ammissibili a contributo e vanno ricondotti nelle rispettive voci dell'allegato B del POM. (voce 11 per i cereali e voci 2, 4, 6 o 8 indifferentemente per sementi di foraggi).</p>